

IV Convenzione dell'Aja 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra per terra

Conclusa all'Aja il 18 ottobre 1907

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia; il Presidente degli Stati Uniti d'America; il Presidente della Repubblica Argentina; Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico d'Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente della Repubblica di Bolivia; il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile; Sua Altezza Reale il Principe di Bulgaria; il Presidente della Repubblica del Chili; il Presidente della Repubblica di Colombia; il Governatore Provvisorio della Repubblica di Cuba; Sua Maestà il Re di Danimarca; il Presidente della Repubblica Dominicana; il Presidente della Repubblica dell'Equatore; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda e dei Territori Britannici al di là dei Mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re degli Elleni; il Presidente della Repubblica di Guatemala; il Presidente della Repubblica d'Haïti; Sua Maestà il Re d'Italia; Sua Maestà l'Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau; il Presidente degli Stati Uniti Messicani; Sua Altezza Reale il Principe di Montenegro; Sua Maestà il Re di Norvegia; il Presidente della Repubblica di Panama; il Presidente della Repubblica del Paraguay; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica del Perù; Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia; Sua Maestà il Re di Portogallo e degli Algarvi, ecc.; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà l'Imperatore di Tutte le Russie; il Presidente della Repubblica del Salvador; Sua Maestà il Re di Serbia; Sua Maestà il Re del Siam; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio federale svizzero; Sua Maestà l'Imperatore degli Ottomani; il Presidente della Repubblica Orientale dell'Uruguay; il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela,

considerando che, pur ricercando i mezzi di assicurare la pace e di prevenire i conflitti armati fra le nazioni, importa parimente preoccuparsi del caso in cui la chiamata alle armi fosse determinata da avvenimenti che la loro sollecitudine non avesse potuto evitare;

animati dal desiderio di servire, anche in questa estrema ipotesi, agli interessi dell'umanità e alle esigenze ognora crescenti della civiltà;

stimando che importa, a tal fine, rivedere le leggi e gli usi generali della guerra, sia allo scopo di definirli con maggior precisione, sia per tracciare certi limiti destinati a restringerne, quanto è possibile, i rigori;

hanno giudicato necessario di completare e di precisare in certi punti l'opera della Prima Conferenza per la Pace che, ispirandosi, dopo la Conferenza di Bruxelles del 1874, a queste idee raccomandate da una saggia e generosa previdenza, ha adottato delle disposizioni intese a definire e a regolare gli usi della guerra per terra.

Secondo le vedute delle Alte Parti contraenti, queste disposizioni, la cui redazione è stata ispirata dal desiderio di diminuire i mali della guerra, per quanto lo permettono le necessità militari, sono destinate a servire di regola generale di condotta ai belligeranti, nei loro rapporti fra essi e con le popolazioni.

Non è stato tuttavia possibile di stabilire già fin d'ora delle stipulazioni che si estendano a tutte le circostanze che si presentano nella pratica.

D'altra parte non poteva entrare nell'intenzione delle Alte Parti contraenti che i casi non previsti fossero, per la mancanza di stipulazione scritta, lasciati all'apprezzamento arbitrario di coloro che dirigono gli eserciti.

Nell'attesa che un Codice più completo delle leggi della guerra possa essere promulgato, le Alte Parti contraenti giudicano opportuno di stabilire che, nei casi non compresi nelle disposizioni regolamentari adottate da esse, le popolazioni e i belligeranti restano sotto la tutela e sotto l'impero dei principî del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti tra le nazioni civili, dalle leggi di umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica.

Esse dichiarano che in questo senso devono intendersi soprattutto gli articoli 1 e 2 del Regolamento adottato.

Le Alte Parti contraenti, desiderando concludere una nuova Convenzione a tale scopo, hanno nominato a Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei Plenipotenziari)

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Potenze contraenti daranno alle loro forze armate di terra delle istruzioni che saranno conformi al Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra per terra, allegato alla presente Convenzione.

Art. 2

Le disposizioni contenute nel Regolamento di cui all'articolo 1 e nella presente Convenzione, non sono applicabili che fra le Potenze contraenti, e soltanto se i belligeranti facciano tutti parte della Convenzione.

Art. 3

La Parte belligerante che violasse le disposizioni di detto Regolamento sarà tenuta, se vi ha luogo, al rifacimento del danno. Essa sarà responsabile di tutti gli atti commessi da persone che fanno parte della sua forza armata.

Art. 4

La presente Convenzione debitamente ratificata sostituirà, nei rapporti fra le Potenze contraenti, la Convenzione del 29 luglio 1899⁴ concernente le leggi e gli usi della guerra per terra.

La Convenzione del 1899 rimane in vigore nei rapporti fra le Potenze che l'hanno sottoscritta e che non ratificassero anche la presente Convenzione.

Art. 5

La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile.

Le ratificazioni saranno depositate all'Aja.

Il primo deposito di ratificazioni sarà comprovato da un processo verbale firmato dai rappresentanti delle Potenze che vi prendono parte e dal Ministro degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.

I depositi ulteriori di ratificazioni si faranno per mezzo d'una notificazione scritta diretta al Governo dei Paesi Bassi e accompagnata dall'istrumento di ratificazione.

Copia, certificata conforme, del processo verbale concernente il primo deposito di ratificazioni, delle notificazioni mentovate nel capoverso precedente e degli istrumenti di ratificazione, sarà subito rimessa, per cura del Governo dei Paesi Bassi e in via diplomatica, alle Potenze invitate alla Seconda Conferenza per la Pace, come pure alle altre Potenze che avranno aderito alla Convenzione. Nei casi previsti dal capoverso precedente, il detto Governo farà loro conoscere in pari tempo il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 6

Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad accedere alla presente Convenzione.

La Potenza che desidera accedere, notifica per iscritto la sua intenzione al Governo dei Paesi Bassi, inviandogli l'atto di accessione, che sarà depositato nell'archivio del detto Governo.

Questo Governo trasmetterà subito a tutte le altre Potenze copia certificata conforme della notificazione e dell'atto d'accessione, indicando il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 7

La presente Convenzione produrrà effetto, per le Potenze che avranno partecipato al primo deposito di ratificazioni, sessanta giorni dopo la data del processo verbale di questo deposito e, per le Potenze che ratificheranno più tardi o che accederanno, sessanta giorni dopo che la notificazione della loro ratifica o della loro accessione sarà stata ricevuta dal Governo dei Paesi Bassi.

Art. 8

Quando accada che una delle Potenze contraenti voglia denunciare la presente Convenzione, la denuncia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, che comunicherà subito copia certificata conforme della notificazione a tutte le altre Potenze, indicando loro il giorno in cui l'ha ricevuta.

La denuncia non produrrà i suoi effetti che quanto alla Potenza che l'avrà notificata e un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi.

Art. 9

Un registro, tenuto dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, indicherà la data del deposito di ratificazioni fatto in virtù dell'articolo 5 capoversi 3 e 4, come pure il giorno in cui saranno state ricevute le notificazioni d'accessione (articolo 6, capoverso 2) o di denuncia (articolo 8, capoverso 1).

Ciascuna Potenza contraente è ammessa a prender notizia di tale registro e a domandarne estratti certificati conformi.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno munito la presente Convenzione delle loro firme.

Fatto all'Aja, il diciotto ottobre millenovecentosette, in un solo esemplare che rimarrà depositato nell'archivio del Governo dei Paesi Bassi, e di cui copie certificate conformi saranno rimesse in via diplomatica alle Potenze che sono state invitate alla Seconda Conferenza per la Pace.

(Seguono le firme)

Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra per terra

Sezione I: Dei belligeranti

Capitolo I: Della qualità di belligerante

Art. 1

Le leggi, i diritti e i doveri della guerra non si applicano soltanto all'esercito, ma anche alle milizie e ai corpi di volontari che riuniscono le seguenti condizioni:

- 1° di avere alla loro testa una persona responsabile dei propri subordinati;
- 2° di avere un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;
- 3° di portare le armi apertamente e
- 4° di conformarsi nelle loro operazioni alle leggi e agli usi della guerra.

Nei paesi dove le milizie o dei corpi volontari costituiscono l'esercito o ne fanno parte, essi sono compresi sotto il nome di esercito.

Art. 2

La popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prende spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasione senza aver avuto il tempo di organizzarsi in conformità dell'articolo 1, sarà considerata come belligerante se essa porta le armi apertamente e se rispetta le leggi e gli usi della guerra.

Art. 3

Le forze armate delle Parti belligeranti possono comporsi di combattenti e di non combattenti. In caso di cattura da parte del nemico, così gli uni come gli altri hanno diritto al trattamento dei prigionieri di guerra.

Capitolo II: Dei prigionieri di guerra⁵

Art. 4

I prigionieri di guerra sono in potere del Governo nemico, ma non degli individui o dei corpi che li hanno catturati.

Essi devono essere trattati con umanità.

Tutto ciò che appartiene loro personalmente, eccetto le armi, i cavalli e le carte militari, resta di loro proprietà.

Art. 5

I prigionieri di guerra possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, con l'obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati; ma non possono essere rinchiusi che per misura di sicurezza indispensabile, e soltanto finchè durano le circostanze che hanno necessitato tale misura.

Art. 6

Lo Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini, eccetto gli ufficiali. Tali lavori non saranno eccessivi e non avranno alcun rapporto con le operazioni della guerra.

I prigionieri possono essere autorizzati a lavorare per conto di pubbliche amministrazioni o di privati, o per loro proprio conto.

I lavori fatti per lo Stato sono pagati secondo le tariffe in vigore per i militari dell'esercito nazionale che eseguono gli stessi lavori, o, in mancanza, secondo una tariffa corrispondente ai lavori eseguiti.

Qualora i lavori siano fatti per conto di altre amministrazioni pubbliche o per privati, le condizioni saranno regolate d'accordo coll'autorità militare.

Il salario dei prigionieri contribuirà ad alleviare la loro posizione, e il soprappiù sarà loro pagato al momento della liberazione, salvo a defalcare le spese di mantenimento.

Art. 7

Il Governo, in potere del quale si trovano i prigionieri di guerra, è incaricato del loro mantenimento.

In mancanza d'intesa speciale tra i belligeranti, i prigionieri di guerra saranno trattati per il nutrimento, l'alloggio e il vestiario, come le truppe del Governo che li avrà catturati.

Art. 8

I prigionieri di guerra saranno sottomessi alle leggi, ai regolamenti e agli ordini in vigore nell'esercito dello Stato in potere del quale essi si trovano. Ogni atto di in-subordinazione autorizza contro essi le misure di rigore necessarie.

I prigionieri evasi, che fossero ripresi prima di aver raggiunto il loro esercito o prima di lasciare il territorio occupato dall'esercito che li ha catturati, sono soggetti a pene disciplinari.

I prigionieri che dopo essere riusciti ad evadere sono fatti di nuovo prigionieri, non possono essere puniti per la fuga anteriore.

Art. 9

Ciascun prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare, se interrogato in proposito, il suo vero nome e grado; nel caso ch'egli violasse tale regola, si esporrebbe a subire la restrizione dei vantaggi accordati ai prigionieri di guerra della sua categoria.

Art. 10

I prigionieri di guerra possono essere messi in libertà sulla loro parola, se le leggi del loro paese li autorizzano a ciò; in tal caso, essi sono obbligati, sotto la garanzia del loro onore personale, ad adempiere scrupolosamente, così rispetto al loro proprio Governo, come rispetto a quello che li ha fatti prigionieri, gli impegni che avessero assunti.

Nello stesso caso, il loro proprio Governo è tenuto a non richiedere e a non accettare da essi alcun servizio contrario alla parola data.

Art. 11

Un prigioniero di guerra non può essere costretto ad accettare la sua libertà su parola; parimente, il Governo nemico non ha l'obbligo di consentire alla domanda di un prigioniero che chieda di essere messo in libertà su parola.

Art. 12

Ogni prigioniero di guerra liberato su parola e ripreso mentre porta le armi contro il Governo verso cui egli si era impegnato con parola d'onore, o contro i suoi alleati, perde il diritto al trattamento dei prigionieri di guerra e può essere tradotto dinanzi ai tribunali.

Art. 13

Gli individui che seguono un esercito senza farne direttamente parte, come i corrispondenti e i reporters dei giornali, i vivandieri, i fornitori, che cadono in potere del nemico e che questo giudichi utile di detenere, hanno diritto al trattamento dei prigionieri di guerra, purchè siano provvisti di una legittimazione dell'autorità militare dell'esercito che accompagnavano.

Art. 14

È costituito, fin dal principio delle ostilità, in ciascuno degli Stati belligeranti, e, occorrendo, nei paesi neutrali che avranno raccolto dei belligeranti nel loro territorio, un ufficio d'informazioni sui prigionieri di guerra. Tale ufficio, incaricato di rispondere a tutte le domande che li concernono, riceve dai vari servizi competenti tutte le indicazioni relative agli internamenti e alle mutazioni, alle liberazioni su parola, agli scambi, alle evasioni, all'entrata negli ospedali, alla morte, come pure tutte le notizie necessarie per stabilire e tenere in giorno una nota individuale per ciascun prigioniero di guerra. L'ufficio registrerà in tale nota il numero di matricola, il cognome e nome, l'età, il luogo di origine, il grado, il corpo di truppa, le ferite, la data e il luogo di cattura, dell'internamento, delle ferite e della morte, come pure

tutte le osservazioni particolari. La nota individuale sarà rimessa al Governo dell'altro belligerante dopo la conclusione della pace.

L'ufficio d'informazioni è parimente incaricato di raccogliere tutti gli oggetti d'uso personale, i valori, le lettere, ecc., che saranno trovati sul campo di battaglia o lasciati dai prigionieri liberati su parola, scambiati, evasi o morti negli ospedali o nelle ambulanze, e di trasmetterli agli interessati.

Art. 15

Le società di soccorso per i prigionieri di guerra, regolarmente costituite secondo la legge del loro paese, che abbiano lo scopo di essere le intermediarie dell'opera caritatevole, riceveranno dai belligeranti, per esse e per i loro agenti debitamente accreditati, ogni agevolezza, nei limiti tracciati dalle necessità militari e dalle regole amministrative, per compiere efficacemente la loro missione umanitaria. I delegati di tali società potranno essere ammessi a distribuire soccorsi tanto nei depositi d'internamento, quanto nei luoghi di tappa dei prigionieri rimpatriati, mediante un permesso personale rilasciato dall'autorità militare, ed obbligandosi per iscritto a sottomettersi a tutte le misure d'ordine e di polizia che la detta autorità prescrivesse.

Art. 16

Gli uffici d'informazioni godono della franchigia postale. Le lettere, i vaglia, gli invii di denaro, nonchè i pacchi postali destinati ai prigionieri di guerra o spediti da essi, saranno esenti da tutte le tasse postali, così nei paesi di origine e di destinazione come nei paesi intermedi.

I doni e soccorsi in natura destinati ai prigionieri di guerra saranno ammessi in franchigia di qualsiasi diritto di entrata o d'altro genere, come pure delle tasse di trasporto sulle strade ferrate esercitate dallo Stato.

Art. 17

Gli ufficiali prigionieri riceveranno il soldo a cui hanno diritto gli ufficiali dello stesso grado del paese ove sono ritenuti, con obbligo di rimborso da parte del loro Governo.

Art. 18

Sarà lasciata ai prigionieri di guerra la più ampia libertà per l'esercizio della loro religione, compresa la partecipazione agli uffici del loro culto, con la sola condizione di conformarsi alle misure d'ordine e di polizia dell'autorità militare.

Art. 19

I testamenti dei prigionieri saranno ricevuti e redatti alle stesse condizioni che quelli dei militari dell'esercito nazionale.

Si osserveranno parimente le stesse regole per quanto concerne gli atti di morte e per l'inumazione dei prigionieri di guerra, tenendo conto del loro grado e della loro condizione.

Art. 20

Dopo la conclusione della pace, il rimpatrio dei prigionieri di guerra si farà nel più breve termine possibile.

Capitolo III: Dei malati e dei feriti

Art. 21

Gli obblighi dei belligeranti, per quanto concerne il servizio dei malati e dei feriti, sono regolati dalla Convenzione di Ginevra.

Sezione II: Delle ostilità⁶

Capitolo I: Dei mezzi di nuocere al nemico, degli assedi e dei bombardamenti

Art. 22

I belligeranti noti hanno un diritto illimitato nella scelta dei mezzi per nuocere al nemico.

Art. 23

Oltre le proibizioni stabilite dalle Convenzioni speciali, è segnatamente vietato:

- a) di usare veleni o armi avvelenate;
- b) di uccidere o di ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'esercito nemici;
- c) di uccidere o di ferire un nemico il quale avendo depresso le armi, oppure non avendo più i mezzi per difendersi, si è reso a discrezione;
- d) di dichiarare che non si darà quartiere;
- e) di adoperare armi, proiettili, o materie atte a cagionare mali superflui;
- f) di usare indebitamente la bandiera parlamentare, la bandiera nazionale o le insegne militari o l'uniforme del nemico, nonchè i segni distintivi della Convenzione di Ginevra;

-
- g) di distruggere o confiscare le proprietà nemiche, salvo il caso che le distruzioni e le confische siano imperiosamente imposte dalle necessità della guerra;
 - h) di dichiarare estinti, sospesi o non ammissibili in giudizio, i diritti e le azioni dei nazionali della Parte nemica.

È parimente proibito al belligerante di forzare i nazionali della Parte avversaria a prender parte alle operazioni di guerra dirette contro il loro paese, anche nel caso che essi fossero stati al suo servizio prima che incominciasse la guerra.

Art. 24

Sono considerati come leciti gli stratagemmi e l'uso dei mezzi necessari per procurarsi informazioni sul nemico e sul terreno.

Art. 25

È vietato di attaccare o di bombardare, con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o edifici che non siano difesi.

Art. 26

Il comandante delle truppe d'assalto, prima d'intraprendere il bombardamento, e salvo il caso di assalto di viva forza, dovrà fare tutto quanto sta in lui per avvertirne le autorità.

Art. 27

Negli assedi e bombardamenti devono essere presi tutti i provvedimenti necessari per risparmiare, quanto è possibile, gli edifici consacrati al culto, alle arti, alle scienze, alla beneficenza, i monumenti storici, gli ospedali ed i luoghi ove trovansi riuniti gli ammalati e i feriti, a condizione che essi non siano adoperati in pari tempo a scopo militare.

Il dovere degli assediati è di designare questi edifici o luoghi con segni visibili speciali che devono essere previamente notificati all'assediante.

Art. 28

È vietato di abbandonare al saccheggio una città o località anche se presa d'assalto.

Capitolo II: Delle spie

Art. 29

Non può essere considerato come spia che l'individuo il quale, agendo clandestinamente o sotto falsi pretesti, raccolga o cerchi di raccogliere informazioni nella zona d'operazioni di un belligerante, con l'intenzione di comunicarle alla Parte contraria.

Pertanto i militari non travestiti che siano penetrati nella zona di operazioni delle truppe nemiche per raccogliere informazioni, non sono considerati come spie.

Non sono altresì considerati come spie i militari e i non militari che compiono apertamente la loro missione di trasmettere i dispacci destinati sia al proprio esercito, sia all'esercito nemico. A tale categoria appartengono pure gli individui mandati in pallone per trasmettere i dispacci e, in generale, per mantenere le comunicazioni tra le varie parti d'un esercito o di un territorio.

Art. 30

La spia colta sul fatto non potrà essere punita senza previo giudizio.

Art. 31

La spia che, avendo raggiunto l'esercito a cui apparteneva, sia fatta più tardi prigioniera del nemico, è trattata come prigioniero di guerra e non incorre in alcuna responsabilità per i suoi atti di spionaggio anteriori.

Capitolo III: Dei parlamentari

Art. 32

È considerato parlamentario l'individuo autorizzato da uno dei belligeranti a entrare in trattative coll'altro e che si presenti con bandiera bianca. Egli ha diritto all'inviolabilità, e così pure il trombettiere o tamburino, il portabandiera e l'interprete che l'accompagnassero.

Art. 33

Il capo al quale un parlamentario è inviato non è sempre obbligato a riceverlo.

Egli può prendere tutte le misure necessarie per impedire al parlamentario di profittare della sua missione per raccogliere informazioni.

Ha il diritto, in caso di abuso, di trattenere temporaneamente il parlamentario.

Art. 34

Il parlamentario perde il suo diritto all'inviolabilità se sia provato in modo positivo e inoppugnabile che egli ha profittato della sua posizione privilegiata per provocare o commettere un atto di tradimento.

Capitolo IV: Delle capitolazioni

Art. 35

Le capitolazioni stipulate fra le Parti contraenti devono tener conto delle regole dell'onore militare.

Stipulate che siano, devono essere scrupolosamente osservate dalle due Parti.

Capitolo V: Dell'armistizio

Art. 36

L'armistizio sospende le operazioni di guerra per un mutuo accordo delle Parti belligeranti. Se non ne è determinata la durata, le Parti belligeranti possono riprendere in ogni tempo le operazioni, purchè il nemico sia avvertito nel tempo convenuto, conforme alle condizioni dell'armistizio.

Art. 37

L'armistizio può essere generale o locale. Il primo sospende del tutto le operazioni di guerra degli Stati belligeranti; il secondo, soltanto fra certe frazioni degli eserciti belligeranti e in un perimetro determinato.

Art. 38

L'armistizio deve essere notificato ufficialmente e in tempo utile alle autorità competenti e alle truppe. Le ostilità sono sospese immediatamente dopo la notificazione o al termine fissato.

Art. 39

Spetta alle Parti contraenti di stabilire nelle clausole dell'armistizio, i rapporti che possano aver luogo, sul teatro della guerra, colle popolazioni e fra di loro.

Art. 40

Qualunque violazione grave dell'armistizio, commessa da una delle Parti, dà all'altra il diritto di denunciarlo e, in caso urgente, perfino di riprendere immediatamente le ostilità.

Art. 41

La violazione delle clausole dell'armistizio da parte di privati che abbiano agito di propria iniziativa, dà diritto soltanto a reclamare la punizione dei colpevoli e, dato il caso, un'indennità per le perdite subite.

Sezione III: Dell'autorità militare sul territorio dello Stato nemico⁷

Art. 42

Un territorio è considerato come occupato quando si trovi posto di fatto sotto l'autorità dell'esercito nemico.

L'occupazione non si estende che ai territori ove tale autorità è stabilita e può essere esercitata.

Art. 43

L'autorità del potere legale essendo passata di fatto nelle mani dell'occupante, questi prenderà tutte le misure che dipendano da lui per ristabilire ed assicurare, quanto è possibile, l'ordine pubblico e la vita pubblica, rispettando, salvo impedimento assoluto, le leggi vigenti nel paese.

Art. 44

È vietato a un belligerante di costringere la popolazione di un territorio occupato a dare informazioni sull'esercito dell'altra Parte belligerante o sui mezzi di difesa di essa.

Art. 45

È vietato di costringere la popolazione di un territorio occupato a prestare giuramento alla Potenza nemica.

Art. 46

L'onore e i diritti della famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, come pure le convinzioni religiose e l'esercizio dei culti, devono essere rispettati.

La proprietà privata non può essere confiscata.

Art. 47

Il saccheggio è formalmente proibito.

Art. 48

Se l'occupante preleva, nel territorio occupato, le imposte, diritti e tasse di passaggio stabiliti a pro' dello Stato, egli lo farà, per quanto è possibile, secondo le regole di assestamento e di ripartizione in vigore, e avrà l'obbligo di provvedere alle spese di amministrazione del territorio occupato nella misura già a carico del Governo legale.

Art. 49

Se, oltre le imposte di cui all'articolo precedente, l'occupante preleva altre contribuzioni in denaro nel territorio occupato, non potrà farlo che per i bisogni delle truppe e dell'amministrazione di esso territorio.

Art. 50

Nessuna pena collettiva, pecuniaria o altra, potrà essere decretata contro un'intera popolazione a cagione di fatti individuali, di cui essa non potesse essere considerata come solidariamente responsabile.

Art. 51

Nessuna contribuzione sarà riscossa se non in forza di un ordine scritto e sotto la responsabilità di un generale in capo.

Non sarà proceduto, per quanto possibile, a tale riscossione che secondo le regole di assestamento e di ripartizione delle imposte in vigore.

Per ogni contribuzione sarà rilasciata al contribuente una ricevuta.

Art. 52

Non saranno chieste requisizioni in natura e servizi dai comuni o dagli abitanti, che per i bisogni dell'esercito di occupazione. Essi saranno proporzionati alle risorse del paese e tali da non implicare per le popolazioni l'obbligo di prender parte alle operazioni della guerra contro la loro patria.

Tali requisizioni e tali servizi non saranno chiesti che coll'autorizzazione del comandante nel luogo occupato.

Le prestazioni in natura saranno, per quanto possibile, pagate in contanti; in caso diverso, saranno accertate mediante ricevuta e il pagamento delle somme dovute sarà eseguito il più presto possibile.

Art. 53

L'esercito che occupa un territorio non potrà sequestrare che il numerario, i fondi e i valori esigibili appartenenti allo Stato, i depositi di armi, mezzi di trasporto, magazzini e approvvigionamenti, e, in generale, qualsiasi proprietà mobile dello Stato che possa servire alle operazioni della guerra.

Tutti i mezzi che servono in terra, sul mare e per aria alla trasmissione delle notizie, al trasporto delle persone o delle cose, fuori dei casi regolati dal diritto marittimo, i depositi d'armi, e, in generale, ogni specie di munizione di guerra, possono essere sequestrati, anche se appartengono a privati, ma dovranno essere restituiti e le indennità saranno regolate alla conclusione della pace.

Art. 54

I cavi sottomarini, che congiungono un territorio occupato ad un territorio neutrale non saranno sequestrati o distrutti che nel caso di assoluta necessità. Anch'essi dovranno essere restituiti, e le indennità saranno regolate alla conclusione della pace.

Art. 55

Lo Stato occupante non si considererà se non come amministratore e usufruttuario degli edifici pubblici, immobili, foreste ed aziende agricole appartenenti allo Stato nemico e che si trovano nel paese occupato. Egli dovrà conservare l'effettivo di tali proprietà ed amministrarle in conformità delle regole che concernono l'usufrutto.

Art. 56

I beni dei comuni, quelli degli istituti consacrati ai culti, alla carità e all'istruzione, alle arti e alle scienze, anche se appartenenti allo Stato, saranno trattati come la proprietà privata.

Ogni sequestro, distruzione o danneggiamento intenzionale di tali istituti, di monumenti storici, di opere d'arte e di scienza, è proibito e dev'essere punito.

Campo d'applicazione della Convenzione il 1° aprile 1986

| Stati partecipanti | Ratificazione o adesione Successione (S) | | Entrata in vigore | |
|-----------------------|--|--------|-------------------|------|
| Austria* | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Belgio | 8 agosto | 1910 | 7 ottobre | 1910 |
| Bolivia | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Brasile | 5 gennaio | 1914 | 6 marzo | 1914 |
| Cina | 10 maggio | 1917 | 9 luglio | 1917 |
| Cuba | 22 febbraio | 1912 | 22 aprile | 1912 |
| Danimarca | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Etiopia | 5 agosto | 1935 | 4 ottobre | 1935 |
| Figi | 26 gennaio | 1973 S | 10 ottobre | 1970 |
| Finlandia | 9 giugno | 1922 | 8 agosto | 1922 |
| Francia | 7 ottobre | 1910 | 6 dicembre | 1910 |
| Germania* | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Giappone* | 13 dicembre | 1911 | 11 febbraio | 1912 |
| Gran Bretagna | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Guatemala | 13 aprile | 1910 | 12 giugno | 1910 |
| Haiti | 2 febbraio | 1910 | 3 aprile | 1910 |
| Liberia | 4 febbraio | 1914 | 5 aprile | 1914 |
| Lussemburgo | 5 settembre | 1912 | 4 novembre | 1912 |
| Messico | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Nicaragua | 16 dicembre | 1909 | 14 febbraio | 1910 |
| Norvegia | 19 settembre | 1910 | 18 novembre | 1910 |
| Paesi Bassi | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Panama | 11 settembre | 1911 | 10 novembre | 1911 |
| Polonia | 7 maggio | 1925 | 6 luglio | 1925 |
| Portogallo | 13 aprile | 1911 | 12 giugno | 1911 |
| Rep. dominicana | 16 maggio | 1958 | 15 luglio | 1958 |
| Romania | 1° marzo | 1912 | 30 aprile | 1912 |
| Russia* | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Salvador | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Stati Uniti d'America | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Sud-Africa | 10 marzo | 1978 S | 31 maggio | 1910 |
| Svezia | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |
| Svizzera | 12 maggio | 1910 | 11 luglio | 1910 |
| Tailandia | 12 marzo | 1910 | 11 maggio | 1910 |
| Ungheria* | 27 novembre | 1909 | 26 gennaio | 1910 |

* Riserve, vedi qui di seguito.

Riserve

Austria

Con la seguente riserva all'art. 44 del Regolamento:

«Poichè la Delegazione d'Austria-Ungheria ha accettato il nuovo art. 22a⁸ alla condizione che non fosse modificato l'art. 44 della Convenzione attualmente in vigore⁹, essa non può approvare l'art. 44a¹⁰ proposto dalla Seconda Commissione.» (Traduzione dal testo originale francese).

Germania

Con la seguente riserva all'art. 44 del Regolamento:

«La Delegazione germanica non può accettare l'art. 44a¹¹, e io mi permetto giustificare con alcune spiegazioni il nostro voto negativo. L'art. 22a¹², inserito su proposta germanica, è del seguente tenore:

«È vietato costringere i nazionali della Parte avversaria a prendere parte alle operazioni di guerra dirette contro il loro paese, qualora anche essi fossero stati assunti in servizio prima dell'inizio della guerra».

Bisogna riconoscere che le parole «prendere parte alle operazioni di guerra» possono essere interpretate in modo diverso. Una precisazione del senso ci sembra tuttavia impossibile. Specificando quali siano gli atti illeciti in virtù dell'art. 22a¹³, come è fatto nell'art. 44a¹⁴, si corre il pericolo sia di limitare eccessivamente la libertà delle azioni militari, sia di giungere a un'interpretazione nel senso che, conformemente all'adagio «qui dicit de uno, negat de altero» dovrebbero essere considerati permessi tutti gli atti non vietati dalla Convenzione espressamente. Ora, noi non vogliamo nè l'una nè l'altra conseguenza. In nessun caso noi possiamo accettare un'interpretazione che possa in pratica notevolmente nuocere all'idea umana e civile che è stata determinante per noi quando abbiamo proposto l'art. 22a¹⁵. Per questi motivi voteremo contro l'art. 44a¹⁶.» (Traduzione dal testo originale francese).

Giappone

Con riserva dell'art. 44 del Regolamento.

⁸ Trattasi dell'art. 22a del progetto, divenuto l'art. 23 cpv. 2 del testo definitivo.

⁹ Trattasi dell'art. 44 del Regolamento del 29 lug. 1899 sulle leggi e gli usi della guerra terrestre.

¹⁰ Trattasi dell'art. 44a del progetto, divenuto l'art. 44 del testo definitivo.

¹¹ Trattasi dell'art. 44a del progetto, divenuto l'art. 44 del testo definitivo.

¹² Trattasi dell'art. 22a del progetto, divenuto l'art. 23 cpv. 2 del testo definitivo.

¹³ Trattasi dell'art. 22a del progetto, divenuto l'art. 23 cpv. 2 del testo definitivo.

¹⁴ Trattasi dell'art. 44a del progetto, divenuto l'art. 44 del testo definitivo.

¹⁵ Trattasi dell'art. 22a del progetto, divenuto l'art. 23 cpv. 2 del testo definitivo.

¹⁶ Trattasi dell'art. 44a del progetto, divenuto l'art. 44 del testo definitivo.

Russia

Con la seguente riserva all'art. 44 del Regolamento: «La Delegazione di Russia ha l'onore di dichiarare che, avendo accettato il nuovo art. 22a¹⁷ proposto dalla Delegazione di Germania in sostituzione dell'attuale art. 44 del Regolamento del 1899¹⁸ essa fa riserve circa la nuova redazione di detto art. 44a¹⁹.» (Traduzione dal testo originale francese).

Ungheria

Medesima riserva dell'Austria.